



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

Proposta di legge n. 22/XI di iniziativa della Giunta regionale recante: "Procedure per la denuncia il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica – abrogazione della legge regionale 31 dicembre 2015 n. 37"

RELATORE: PIERLUIGI CAPUTO

Il Dirigente
Avv. Giovanni FEDELE

Il Presidente
On. Pierluigi CAPUTO

RELAZIONE DESCRITTIVA

Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto regionale

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di revisionare sostanzialmente la legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 s.m.i., al fine di recepire le disposizioni del decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 recante "Disposizioni urgenti per il rilascio del settore dei contratti: pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (detto "sblocca cantieri"), convertito con la legge n. 55 del 14 giugno 2019 che ha introdotto, fra l'altro, una significativa modifica all'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001, aggiungendo l'art. 94 -bis.

L'art. 94-bis successivamente modificato dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recita *"ai sensi del comma 1 dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a Capi I, II e IV della Parte II del medesimo decreto e nel rispetto di quanto previsto agli art. 52 e 83 dello stesso D.P.R., gli interventi edilizi si considerano suddivisi nelle seguenti categorie".* **"rilevanti"** nei riguardi della pubblica incolumità, di **"minore rilevanza"** nei riguardi della pubblica incolumità e **"privi di rilevanza"** nei riguardi della pubblica incolumità.

Le classificazioni sopra riportate determinano una diversa istruttoria del progetto e, con esclusione di quelle di cui alla lettera a) per le quali resta il regime della preventiva autorizzazione, introducono, per le opere indicate con le lettere b) e c), il regime del deposito con eventuale successivo controllo a campione.

L'art. 94-bis comma 2 del D.P.R. dispone che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D.Igs n. 281 del 28.08.7, definisce le linee guida per la classificazione delle quattro tipologie di interventi sopra specificati.

Con decreto del MIT del 30 aprile 2020 sono state definite, per come previsto dal comma 2 dell'art. 94-bis, le sopra citate linee guida per la classificazione degli interventi dal punto di vista strutturale.

Le Regioni, ai sensi del medesimo comma 2 dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 e sulla base delle linee guida approvate dal MIT, adottano specifiche elencazioni di adeguamento per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi ricadenti nelle fattispecie di cui all'art. 94-bis nonché delle varianti di

carattere “non sostanziale”. La Regione Calabria, in ottemperanza a quanto sopra, ha intenzione di dotarsi delle specifiche elencazioni approvandole con il successivo Regolamento di attuazione.

E' necessario inoltre, dare corso a quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001 che stabilisce che i comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, costituiscono l'ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia (SUE).

Conseguenza di quanto sopra, le comunicazioni al richiedente sono trasmesse, ai sensi del comma 1- ter. del sopra citato art. 5, esclusivamente dal SUE; le altre amministrazioni pubbliche diverse dal comune e che sono interessate al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo.

Per quanto sopra, l'amministrazione regionale, per come previsto dalla delibera di G.R. n. 500/2019, provvederà a mettere a disposizione dei comuni una piattaforma informatica al fine di attivare la funzionalità del SUE.

In ogni caso è necessario, nella modifica della regionale che si intende proporre in approvazione, prevedere che qualora il comune non abbia ancora attivato lo Sportello Unico dell'Edilizia, le procedure che si sarebbero dovute svolgere attraverso lo stesso, saranno svolte direttamente presso il Settore Tecnico regionale competente per territorio.

Per quanto sopra esposto, è necessario proporre la revisione sostanziale della legge regionale 37/2015 per uniformarsi al nuovo quadro normativo nazionale oggi in vigore. Quindi, si propone l'abrogazione della legge regionale n. 37/2015 s.m.i e la nuova formulazione recante *“Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica”*.

A seguito dell'approvazione della presente proposta di legge da parte del Consiglio Regionale, viene demandata alla Giunta Regionale l'approvazione del legislativo Regolamento Regionale applicativo, degli specifici elenchi per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 94-bis, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001.

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”)

Proposta di legge d’iniziativa della Giunta regionale: *“Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica”*. <<abrogazione della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37.>>

Tipologia della proposta di legge:

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall’esigenza di revisionare sostanzialmente la legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 s.m.i., al fine di recepire le disposizioni del decreto/Legge n. 32 del 18 aprile 2019 recante “Disposizioni urgenti per il rilascio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (detto “sblocca cantieri”), convertito con la legge n. 55 del 14 giugno 2019 che ha introdotto, fra l’altro, una significativa modifica all’art. 94 del D.P.R. n. 380/2001, aggiungendo l’art. 94 -bis.

L’art. 94-bis successivamente modificato dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recita “ai sensi del comma 1 dell’art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui a Capi I, II e IV della Parte II del medesimo decreto e nel rispetto di quanto previsto agli artt. 52 e 83 dello stesso D.P.R., gli interventi edilizi si considerano suddivisi nelle seguenti categorie: “**rilevanti**” nei riguardi della pubblica incolumità, di “**minore rilevanza**” nei riguardi della pubblica incolumità e “**privi di rilevanza**” nei riguardi della pubblica incolumità.

Le classificazioni sopra riportate determinano una diversa istruttoria del progetto e, con esclusione di quelle di cui alla lettera a) per le quali resta il regime della preventiva autorizzazione, introducono, per le opere indicate con le lettere b) e c), il regime del deposito con eventuale successivo controllo a campione. Con decreto del MIT del 30 aprile 2020 sono state definite, per come previsto dal comma 2 dell'art. 94-bis, le linee guida per la classificazione degli interventi dal punto di vista strutturale.

La Regione Calabria, in ottemperanza a quanto sopra, ha intenzione di dotarsi delle specifiche elencazioni approvandole con il successivo Regolamento di attuazione.

Occorre, pertanto, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge "allegato A" di abrogazione della legge regionale n. 37 /2015 s.m.i e la nuova formulazione recante "*Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica*".

Svolte tali premesse di carattere generale, si rinvia al testo normativo in dettaglio il contenuto che compongono il testo normativo in epigrafe che non determina alcun onere o spesa a carico del bilancio regionale.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari — Elementi e criteri
Articolo 1 — riporta le finalità della legge.	€ 0,00 — La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 2 — riporta i principi generali della legge con distinzione delle categorie degli interventi.	€ 0,00 — La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 3 - riporta le procedure applicative delle varie tipologie di interventi	€ 0,00 — La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 4 — riporta le modalità della denuncia dei lavori e trasmissione del progetto	€ 0,00 — La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 5 — descrive il carattere esecutivo del progetto e dei suoi allegati.	C 0,00 — La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 6 - riporta le modalità delle verifiche tecniche, da parte del Settore regionale, del progetto trasmesso.	€ 0,00 — La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 7 - attiene agli adempimenti previsti dalla l. 1086/1971 e dagli articoli 65 e 67 del D.P.R. 380/2001	€ 0,00 - La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 8 — riporta i criteri e le modalità di trasmissione del certificato di idoneità statica.	C 0,00 — La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 9 - descrive le responsabilità dei professionisti che partecipano alla progettazione	€ 0,00 — La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 10 - attiene alle attività di vigilanza normate dalle leggi 64/1974 e 1086/1971, nonché dal D.P.R. 380/2001.	€ 0,00 — La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 11 — attiene circa la norma per il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. 380/2001,	€ 0,00 — La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 12 - attiene al regime sanzionatorio, per inadempienza alla normativa sismica previsto dall'art. 95- parte II, capo IV, sezione III, del D.P.R. 380/2001.	€ 0,00 — La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale La sanzione ha natura penale e viene comminata dall'autorità giudiziaria.

Proposta di legge n. 22/XI di iniziativa della Giunta regionale recante: "Procedure per la denuncia il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica – abrogazione della legge regionale 31 dicembre 2015 n. 37"

- Relatore: Pierluigi Caputi -

Articolo 13 - attiene circa il rilascio da parte del Settore tecnico regionale del parere ai sensi dell'articolo 13 della l. 64/1974 e dell'articolo 89 del D.P.R. 380/2001, ai fini della verifica di compatibilità delle condizioni geomorfologiche del territorio.	€ 0,00 — La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale L'Attività non determina oneri in quanto viene effettuata con le risorse umane e strumentali già a disposizione del dipartimento competente.
Articolo 14 - Norma la transitorietà nell'applicazione della legge e il richiamo alla normativa statale vigente in materia.	€ 0,00 — La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale e neanche a carico della finanza locale in quanto l'obbligo deriva da normativa nazionale.
Articolo 15 — attiene alle procedure previste dalla legge in presenza della costituzione da parte dei comuni del SUE.	€ 0,00 — La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 16 - demanda alla Giunta regionale l'approvazione del Regolamento di attuazione della presente legge.	€ 0,00 — La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 17 - clausola d'invarianza finanziaria che indica che all'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	(0,00 — La norma riguarda la invarianza finanziaria e, quindi, non comporta spese a carico del bilancio regionale
Articolo 18 - determina la abrogazione della Legge regionale n. 37/2015 s.m.i. recante "Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica".	€ 0,00 — La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 19 — determina l'entrata in vigore della presente legge.	€ 0,00 — L'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale

Totale C 0.00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art..... ..		Euro
Art.		Euro
Art... ..		Euro
Art... ..		Euro
Art... ..		Euro

Missione	Programma	Titolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Note
			€			
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi — Macroaggregato
110 Altre spese correnti — Titolo 1 Spese correnti

Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi — Macroaggregato
205 Altre spese in conto capitale — Titolo 2 Spese in conto capitale

- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
 - ≥ Programma n. _

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

Titolo di Entrata _____ Tipologia _____ Categoria _____

incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

≥ Tipologia n. ____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di

spesa: Programma n. _

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

Programma n. _

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento, di altri Programmi:

Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

Anno _

6 Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi — Macroaggregato 110 Altre spese correnti — Titolo 1 Spese correnti

6 Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi — Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale — Titolo 2 Spese in conto capitale

Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

Anno __, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

Titolo di Entrata_____, Tipologia____, Categoria_____ Incremento dello stanziamento di

una Tipologia di entrata esistente

Anno___, Tipologia n ___

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

o Anno___Programma n. _

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente: Anno___,

Programma n. _

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4.. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITÀ".

Testo:

Proposta di legge n. 22/XI di iniziativa della Giunta regionale recante: "Procedure per la denuncia il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la

pianificazione territoriale in prospettiva sismica – abrogazione della legge regionale 31 dicembre 2015 n. 37

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge persegue l'obiettivo della tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni. Ciò, anche in funzione della procedura di trasmissione dei progetti con l'utilizzo della piattaforma informatica denominata con l'acronimo SISMI.CA, messa a disposizione della Regione Calabria, di seguito denominata "piattaforma".

Art. 2

(Principi generali)

1. La presente legge detta disposizioni in materia sismica, anche con riferimento alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sia generali sia attuativi, alla trasmissione informatica dei progetti, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni, nonché all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi generali contenuti nella parte II, capo II e capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001.

2. Ai sensi dell'articolo 94 bis, comma 1, del d.p.r. 380/2001, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte II e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83 del medesimo d.p.r., gli interventi edilizi si considerano suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
- b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
- c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.

3. La Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare da rendere entro trenta giorni, approva il regolamento di attuazione della presente legge che reca anche le elencazioni di adeguamento alle linee guida di cui all'articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001, predisposte dal dipartimento regionale competente in materia di interventi strutturali in zone sismiche.

Art. 3

(Tipologia di interventi e procedure applicative)

1. Gli interventi "rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera a), del d.p.r. 380/2001, così come dettagliati nelle elencazioni di cui all'articolo 2, comma 3, sono soggetti, per come previsto dall'articolo 94 del d.p.r. 380/2001, alla preventiva autorizzazione del progetto, con le modalità definite dal regolamento di attuazione della presente legge. Il progetto è inviato allo Sportello unico per l'edilizia (SUE) che lo trasmette al Settore tecnico regionale. Sono soggette alla predetta procedura anche le varianti che non sono collocabili tra quelle definite "non sostanziali".

2. Gli interventi di "minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94 bis,

comma 1, lettera b), del d.p.r. 380/2001, così come dettagliati nelle elencazioni di cui all'articolo 2, comma 3, sono soggetti, ai sensi dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 e in deroga all'articolo 94, comma 1, al preventivo deposito del progetto secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione della presente legge. Il progetto è inviato al SUE che lo trasmette al Settore tecnico regionale. Sono soggette alla predetta procedura anche le varianti che non sono collocabili tra quelle definite "non sostanziali". Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del d.p.r. 380/2001.

3. I progetti di cui al comma 2 sono soggetti a successivo controllo su un campione minimo pari al 5 per cento, estratto con criteri automatici e predefiniti dal regolamento di attuazione della presente legge. Le successive verifiche di merito sono effettuate dal competente Settore tecnico regionale con le stesse modalità previste per il rilascio delle autorizzazioni.

4. Gli interventi "privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001, così come dettagliati nelle elencazioni di cui all'articolo 2, comma 3, sono soggetti, ai sensi dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 e in deroga all'articolo 94, comma 1, al preventivo deposito del progetto secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione della presente legge. Il progetto è inviato al SUE che lo trasmette al Settore tecnico regionale. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del d.p.r. 380/2001.

5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 94 bis, comma 6, e dall'articolo 65, comma 5, sono esonerate dal preavviso scritto di cui all'articolo 93, comma 1, del d.p.r. 380/2001 le varianti che sono definite "non sostanziali" così come dettagliate nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 3. Le stesse sono riportate dettagliatamente dal direttore dei lavori nella propria relazione di fine lavori e confermate dal collaudatore delle opere nella propria relazione di collaudo.

6. I principi per la redazione del progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla l. 64/74, dalla l. 1086/71, dal d.p.r. 380/2001, parte II "Normativa tecnica per l'edilizia" - capo II e capo IV, dalle relative norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001, e, nel caso di opere pubbliche, dalla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici.

7. Le indicazioni applicative, da utilizzare per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001.

Art. 4

(Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto)

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83 del d.p.r. 380/2001, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto, ai sensi degli articoli 65 e 93 del d.p.r. 380/2001, a darne preavviso scritto al SUE che provvede a trasmetterne copia al competente Settore tecnico della regione. La denuncia dei lavori e la trasmissione del progetto avvengono con le modalità indicate dal regolamento di attuazione della presente legge.

2. Relativamente agli interventi di cui all'articolo 3, comma 6, le amministrazioni locali ai sensi dell'articolo 17 della l. 64/74 e ai sensi dell'articolo 4 della l. 1086/71, ne danno preavviso scritto al Settore tecnico della Regione per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 1.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 94 bis, comma 6, e dall'articolo 65, comma 5, ogni modifica strutturale, planimetrica e architettonica che non rientra tra le cosiddette "varianti non sostanziali", è oggetto di variante progettuale da denunciarsi, con espresso riferimento al progetto principale, secondo le procedure di cui all'articolo 3 e con le modalità e le tipologie contenute nel regolamento di attuazione della presente legge.

4. Il Settore tecnico regionale, attraverso il SUE acquisisce al protocollo, in modo automatico e per il tramite della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, la denuncia e gli atti progettuali. Effettuate le verifiche, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione della presente legge, rende

disponibile nella predetta piattaforma informatica, l'autorizzazione nel caso di interventi di cui all'articolo 3, commi 1 e 6, o l'attestazione di deposito, nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 2, fermo restando l'obbligo dell'ottenimento del titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

5. Fino all'attivazione del SUE, il progettista strutturale trasmette all'amministrazione comunale copia digitale dell'istanza, del progetto e dell'autorizzazione o dell'attestato di deposito. La copia può essere consegnata su supporto digitale, ovvero inviata tramite posta elettronica certificata ai comuni che provvedono all'archiviazione nelle forme di legge.

6. Il direttore dei lavori, prima di dare inizio alla loro esecuzione, ne dà comunicazione telematica al SUE, che riporta anche la data e il numero del permesso di costruire o gli estremi del titolo abilitativo rilasciato dal comune in cui ricade l'opera da realizzare.

7. Copia del provvedimento autorizzativo o dell'attestazione di avvenuto deposito è custodita in cantiere per le verifiche di legge, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 66 del d.p.r. 380/2001.

8. Ove l'esecuzione dell'opera non sia avviata, l'autorizzazione o il deposito divengono inefficaci a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti norme di legge o decreti ministeriali di carattere tecnico, salvo quanto espressamente previsto per il regime transitorio dalle norme stesse.

Art. 5

(Progetto e allegati)

1. Il progetto ha carattere esecutivo ed è redatto secondo i contenuti dell'articolo 17 della l. 64/1974 e dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001, della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001 e, comunque, secondo quanto previsto nel regolamento di attuazione della presente legge.

2. L'istanza e la denuncia contiene, tra l'altro, la dichiarazione resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, con la quale asseverano ai sensi del d.p.r. 445/2000:

a) che il progetto è rilevante, ovvero di minore rilevanza, ovvero privo di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;

b) la redazione del progetto in conformità alla l. 64/1974, ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del d.p.r. 380/2001, alla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici e alle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001;

c) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;

d) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica;

e) che il progetto presentato è corrispondente a quello trasmesso ai competenti organi comunali per l'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento, previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

Art. 6

(Verifiche)

1. Il Settore tecnico regionale effettua verifiche, sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertarne la conformità al progetto autorizzato e alle norme tecniche, con specifico riferimento alla l. 64/1974, alla parte II, capo IV, sezione I del d.p.r. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali applicativi.

2. Le verifiche, tenendo conto della tipologia delle opere di cui all'articolo 3, sono eseguite con le modalità indicate nel regolamento di attuazione della presente legge.

3. Nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell'atto autorizzativo, o di diniego, ai sensi della

normativa sismica, il competente Settore tecnico regionale effettua, con le modalità definite nel regolamento di attuazione della presente legge, le seguenti verifiche:

- a) verifica in ordine alla completezza e regolarità formale del progetto esecutivo, relativamente alla:
 - 1) completezza e regolarità della documentazione amministrativa, dell'istanza e delle dichiarazioni;
 - 2) corretta valutazione e versamento del contributo di istruttoria;
 - 3) presenza e completezza delle relazioni e degli elaborati del progetto;
 - 4) regolarità della sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento e dell'esecutore se individuato;
- b) verifica sostanziale in ordine alla conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, relativamente alla:
 - 1) coerenza del progetto architettonico con il progetto strutturale;
 - 2) coerenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali;
 - 3) coerenza, per le costruzioni esistenti, del livello di conoscenza considerato nel calcolo con il rilievo geometrico-strutturale e le indagini sui materiali;
 - 4) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;
 - 5) congruità con la normativa vigente per come specificato nel Regolamento di attuazione della presente legge;
 - 6) relazione di calcolo redatta secondo le modalità definite dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001 e in particolare al punto 10.2 NTC18;
 - 7) adeguatezza delle prove sui materiali e sulle strutture, e delle indagini sui terreni;
4. Il progettista è responsabile dell'intera progettazione strutturale.
5. Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano:
 - a) la progettazione di impianti e macchinari regolata da specifiche normative di settore;
 - b) valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali al progettista.
6. L'atto autorizzativo o di diniego è rilasciato dal competente Settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui al comma 3.

Art. 7

(Adempimenti legge 1086/1971 e d.p.r. 380/2001 - parte II - capo II)

Gli adempimenti previsti dalla l. 1086/1971 e dagli articoli 65 e 67 del d.p.r. 380/2001 sono effettuati con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 8

(Certificato di idoneità statica)

1. Il certificato di idoneità statica relativo ad edifici, oggetto di condono edilizio ai sensi della normativa vigente, è depositato presso il Settore tecnico regionale con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.
2. Il certificato è redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dalla normativa vigente al tempo dell'accertamento, come indicato all'articolo 2 comma A6 e B5 del Decreto ministeriale 15 maggio 1985, dai decreti ministeriali e circolari ministeriali ed è firmato da un tecnico secondo le competenze professionali in materia, in possesso dei requisiti di legge.

Art. 9
(Responsabilità)

1. I progettisti hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere progettate alle norme contenute nella l. 64/1974 e nella parte II, capo IV, sezione I, del d.p.r. 380/2001, dei relativi decreti ministeriali e normative tecniche vigenti in materia di edilizia sismica.
2. Il costruttore, il direttore dei lavori e il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, hanno la responsabilità diretta delle conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato o depositato.
3. Il direttore dei lavori, nel redigere la relazione a struttura ultimata, e il collaudatore statico, nel redigere la relazione di collaudo attestano che le opere sono state seguite in conformità al progetto autorizzato o depositato, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione ed applicando le corrette norme costruttive. Il collaudatore, altresì, attesta specificatamente, per come stabilito dal regolamento di attuazione della presente legge, la rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo IV del d.p.r. 380/2001, al fine dell'utilizzazione degli edifici, ai sensi dall'articolo 62 dello stesso d.p.r.
4. Per le opere non soggette alla l. 1086/1971 o alla parte II, capo II, del d.p.r. 380/2001, ma comunque soggette a collaudo ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001, il direttore dei lavori, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi, invia al collaudatore, comunicazione dell'avvenuta ultimazione, nonché una certificazione di rispondenza delle opere eseguite alla normativa sismica e al progetto autorizzato. Tale certificazione di rispondenza costituisce documentazione allegata al collaudo statico redatto dal collaudatore, ai sensi di quanto disciplinato dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001 e dall'articolo 9, comma 1, della presente legge.
5. Per le opere che non sono soggette a collaudo statico ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001, il direttore dei lavori trasmette al SUE e, fino alla sua istituzione, al Settore tecnico regionale, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi, apposita certificazione, attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto autorizzato o depositato, ai sensi della normativa sismica.

Art. 10
(Accertamenti e vigilanza)

1. Sulla attività di vigilanza si applicano le disposizioni di cui alle leggi 64/1974 e 1086/1971, nonché dal d.p.r. 380/2001 e da ogni altra disposizione vigente in materia.
2. I funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati dall'articolo 29 della l. 64/1974 e dall'articolo 103 del d.p.r. 380/2001 accertano che la realizzazione di opere disciplinate dalla normativa sismica sia effettuata nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3. Gli stessi agenti accertano, ai sensi del citato articolo 103 del d.p.r. 380/2001 se le opere procedono in conformità al progetto di cui al predetto articolo 3. Appena accertato un fatto che costituisce violazione delle norme sismiche, essi compilano processo verbale, trasmettendolo al Settore tecnico regionale.
3. Le funzioni per la repressione delle violazioni, non disciplinate dalla presente legge, continuano a essere esercitate con le procedure e le modalità previste dalla l. 1086/1971 e dalla l. 64/1974, ovvero nella parte II, capo II, sezione II e capo IV sezione III del d.p.r. 380/2001.

Art. 11
(Utilizzazione degli edifici)

1. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del d.p.r. 380/2001, è richiesta l'esibizione del certificato di collaudo statico e dell'attestazione di rispondenza di cui all'articolo 9, comma

3.

Art. 12

(Sistema sanzionatorio)

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo IV, sezione III, del d.p.r. 380/2001.
2. Per le opere in cemento armato e a struttura metallica, trova, inoltre, applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo II, sezione III, del d.p.r. 380/2001.
3. Le funzioni circa l'ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 99 del d.p.r. 380/2001 e 24 della l. 64/1974 sono demandate alle amministrazioni comunali.
4. La Regione vigila, in particolare, sulla osservanza di quanto disposto dal comma 3.

Art. 13

(Parere sugli strumenti urbanistici)

1. I comuni, nella procedura di formazione o di adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale o intercomunale, come definiti dall'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) e delle eventuali varianti agli strumenti o agli strumenti urbanistici vigenti, chiedono al Settore tecnico regionale competente per territorio il parere ai sensi dell'articolo 13 della l. 64/1974 e dell'articolo 89 del d.p.r. 380/2001, ai fini della verifica di compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il parere di cui al comma 1 è acquisito nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e dalla l.r. 19/2002, ovvero prima dell'adozione, se la procedura di formazione dello strumento urbanistico prevede la preliminare adozione.
3. I Piani strutturali comunali (PSC) e i Piani strutturali in forma associata (PSA) sono corredati dagli studi geologici di cui all'articolo 20, comma 4, l.r. 19/2002 e dagli elaborati, nel rispetto di quanto previsto nella deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre 2006, n. 106 (Legge regionale del 16 aprile 2002, n. 19, articolo 17, comma 5 - Linee Guida della Pianificazione Regionale), nel rispetto del Quadro territoriale regionale e della normativa di settore. Tali studi formano parte integrante degli stessi strumenti urbanistici.
4. Nella definizione dei Piani strutturali di cui al comma 3, il Settore tecnico regionale esprime parere nei termini e secondo le modalità fissate dalla l.r. 19/2002 e con le modalità indicate nel Regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 14

(Norma transitoria e di richiamo)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle istanze e alle denunce acquisite al protocollo del SUE, qualora già istituito, o della regione per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 1, successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle varianti riguardanti progetti già autorizzati o depositati con le normative previgenti.
3. Per quanto non disposto dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

Art. 15

(Costituzione del SUE)

1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, costituiscono l'ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia (SUE), per come previsto dall'articolo 5 del d.p.r. 380/2001.
2. Le comunicazioni sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 ter, del d.p.r. 380/2001, esclusivamente attraverso il SUE; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo.
3. L'amministrazione regionale mette a disposizione dei comuni una piattaforma informatica al fine di attivare la funzionalità del SUE.
4. Nelle more dell'entrata in esercizio della predetta piattaforma, le procedure di cui alla presente legge sono svolte direttamente presso il Settore tecnico regionale competente per territorio, attraverso la piattaforma SISMI.CA.

Art. 16

(Regolamento di attuazione)

1. E demandata alla Giunta regionale l'approvazione del regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 17

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 18

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 16.
2. La legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica) é abrogata dalla data di cui al comma 1.